



Comune di Cologna Veneta

Ufficio Tecnico - Servizio Ecologia

Prot. n. 6773

Cologna Veneta li, 04/05/2010

ORDINANZA N. 57

OGGETTO: **LOTTA ALLA ZANZARA - ANNO 2010**

IL SINDACO

Considerata l'attuale tendenza all'aumento globale della temperatura terrestre, che favorisce l'espandersi di un numero maggiore di insetti, anche di natura tropicale, e il prolungarsi del loro ciclo di vita;

Considerata la situazione metereologica locale della Bassa Pianura Padana, caratterizzata in estate da elevate temperature ed umidità atmosferica, ambiente ideale per il proliferare di insetti ditteri (mosche, mosconi, zanzare, tafani);

Considerato che tali insetti possono essere vettori-serbatoio di agenti patogeni, che aggrediscono sia l'uomo sia le specie animali;

Viste le segnalazioni sul territorio comunale del 2008 da parte dei cittadini che lamentavano la presenza di zanzara tigre (*Aedes albopictus*), attiva anche nelle ore di luce;

Dimostrato che la zanzara tigre depone le sue uova da aprile ad ottobre e che ha una bassa capacità di spostamento (circa 2 chilometri all'anno – *Istituto Superiore di Sanità www.iss.it*);

Rilevato che la maggior parte dei focolai sono posti nelle aree private, poiché la zanzara privilegia, per lo sviluppo larvale, tutti i piccoli depositi di acqua stagnante o a lento deflusso (per es. tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione, annaffiatoi, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica ecc...) e, per rifugio, le zone boscate (le femmine sostano tra la bassa vegetazione per digerire il pasto di sangue);

Ritenuto importante provvedere ad una campagna di prevenzione sul territorio comunale attraverso interventi larvicidi, per limitare la presenza della zanzara, da attuarsi sulle aree pubbliche da parte del Comune di Cologna veneta;

Ravvisata anche quest'anno la necessità di attivare:

- ❖ urgenti misure di prevenzione da parte del Comune di Cologna veneta sulle superfici pubbliche, da parte dei cittadini sulle aree private;
- ❖ una campagna informativa, ad opera del Comune di Cologna veneta sulla scorta di quanto già fatto in altri comuni lo scorso anno, indicante in maniera diretta e semplice le azioni più efficaci che i cittadini possono mettere in atto per limitare la propagazione della zanzara;

Considerata, pertanto, la necessità di tutelare l'ambiente, l'igiene e preservare la salute dei cittadini;

Visto:

- ❖ il R.D. 1265/1934;
- ❖ l'art 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;
- ❖ le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993;

ORDINA

nel periodo compreso tra il 05 Maggio ed il 31 Ottobre 2010

A tutti i cittadini, agli Amministratori di condominio e a chiunque abbia l'effettiva disponibilità di edifici siti sul territorio comunale:

1. di non abbandonare, temporaneamente o definitivamente, oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (copertoni, bottiglie, annaffiatoi, secchi, sottovasi di piante...);
2. di procedere allo svuotamento, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica o allo spostamento in aree al coperto dalle piogge;
3. di coprire i contenitori di acqua inamovibili (per es. abbeveratoi per animali, bidoni, vasche, cisterne presso orti...) con strutture rigide o zanzariere a maglia fine, evitando teloni instabili che potrebbero contenere piccoli ristagni d'acqua;
4. di introdurre nei piccoli contenitori dai quali non è possibile togliere l'acqua (per es. i vasi portafiori presenti nei cimiteri) filamenti di rame (in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua, come suggerito da ARPAV - www.arpa.veneto.it);
5. di introdurre nelle fontane e nelle vasche ornamentali dei giardini pesci larvivori (per es. i pesci rossi, gambusia *Gambusia affinis*, come suggerito da ARPAV - www.arpa.veneto.it);
6. di ispezionare, pulire e trattare settimanalmente l'acqua presente in tutti i tombini privati per la raccolta delle acque meteoriche, ricorrendo di preferenza a prodotti larvicidi biologici (a base di *Bacillus thuringiensis*, acquistabili presso le farmacie);
7. di conservare i documenti di acquisto dei prodotti larvicidi usati o gli attestati di avvenuta bonifica, che rilasciano le imprese specializzate, in caso di controllo degli organi preposti;

Alle aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo, siti sul territorio comunale:

1. di curare lo stato di efficienza dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna;
2. in caso di impiego di pneumatici per fermare teli di copertura ed altre situazioni all'aperto, essi devono essere periodicamente trattati con prodotti appositi;

A tutti i conduttori di orti, siti sul territorio comunale:

1. di privilegiare le annaffiature dirette tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso, evitando la formazione di raccolte d'acqua piovana (anche su teli di plastica);
2. di chiudere gli eventuali serbatoi d'acqua con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa;

A tutti i proprietari, conduttori, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e alberi siti sul territorio comunale:

1. di eseguire l'annaffiatura in modo tale da evitare ogni raccolta d'acqua;
2. di riempire di volta in volta gli annaffiatoi e svuotarli completamente dopo l'uso;
3. sistemare contenitori e materiali in modo tale da non formare raccolte d'acqua in caso di pioggia;
4. di chiudere ermeticamente tutti i serbatoi d'acqua;
5. di provvedere, in alternativa a quanto sopra, ad eseguire trattamenti con prodotti idonei;

Ai responsabili di cantieri, siti sul territorio comunale:

1. di evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni ed altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori d'acqua, dotarli di copertura ermetica, o svuotarli completamente al massimo ogni 5 giorni;
2. di sistemare materiali e contenitori in modo da evitare raccolte d'acqua, soprattutto in caso di prolungata chiusura del cantiere;
3. di provvedere, in alternativa a quanto richiesto ai precedenti punti 1 e 2, a trattamenti di disinfestazione ogni 5 giorni dalla precipitazione atmosferica;

A tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di cassonetti e ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, siti sul territorio comunale:

1. di stoccare i cassonetti, dopo averli accuratamente e periodicamente svuotati da eventuali raccolte d'acqua, al coperto o proteggerli con teli impermeabili;
2. di provvedere, in caso di impossibilità a rispettare quanto sopra, alla disinfestazione con prodotti idonei e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione;

Ai responsabili di depositi industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione, stoccaggio di materiali di recupero e deposito di copertoni, siti sul territorio comunale:

1. di evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua (per es. stoccaggio al coperto, copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso, disposizione dei copertoni a piramide e copertura con teli fissati, svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia.);
2. di assicurare, in caso di impossibilità ad eseguire gli interventi suddetti, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15-30 giorni a seconda del prodotto utilizzato;
3. di assicurare, nei cantieri, se l'attività richieda la disponibilità d'acqua, la copertura dei contenitori o il loro svuotamento ogni 5-6 giorni, soprattutto in caso di sospensione dei lavori;

All'interno dei cimiteri, si devono attuare tutte le soluzioni possibili per evitare ristagni d'acqua in annaffiatoi, serbatoi ecc.. anche utilizzando sabbia umida in sostituzione dell'acqua per vasi con fiori vivi, o per evitare che si riempiano i vasi contenenti fiori finti, se collocati all'aperto.

La Polizia Locale è incaricata all'attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento, tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

AVVERTE

che eventuali inadempienze saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia e la responsabilità ricadrà su chi ha il titolo per disporre legittimamente del sito, dove tali inadempienze avranno avuto luogo. I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria di euro da 25,00 a 100,00 prevista dall'art 344 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 1265/1934.

Dispone che copia del presente provvedimento e del materiale informativo sia reso noto:

- alla cittadinanza tramite avvisi pubblici e affisso all'Albo per tutto il tempo di validità del provvedimento;
- sia pubblicata sul sito Internet del Comune *www.comune.cologna-veneta.vr.it*

e sia inviata:

- al Corpo di Polizia Locale per la verifica di quanto ordinato;
- al Custode dei Cimiteri comunali;
- all' ULSS n° 20 di Verona – Via Montanara, 2 37030 Colognola Ai Colli;
- al Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà - Via Oberdan, 2 37047 San Bonifacio;
- Consorzio Di Bonifica Euganeo - Via. Augustea 35042 Este
- al Consorzio Riviera Berica - Via Circonvallazione, 2 36040 Sossano;
- al Consorzio di Bonifica di II Grado – Lessino – Euganeo – Berico – Via Tiro a Segno, 7 – 37044 Cologna Veneta
- alle Associazioni di Categoria, affinché ne diano distribuzione agli iscritti operanti sul territorio comunale:
 - ❖ all'Associazione Nazionale Amministratori di Condominio sede di Verona - Via Zavarise, 1 37125 Verona
 - ❖ Confederazione Nazionale Artigianato e Piccola e Media Impresa - Via Cà di Cozzi, 41 37124 Verona
 - ❖ Camera di commercio Verona - C.so Porta Nuova, 96 37122 Verona
 - ❖ Associazione Ortoflorovivaisti Veronesi - via Molinara 50, 37012 Bussolengo (Vr)
 - ❖ Coldiretti Verona - Via Locatelli, 1 37122 Verona
 - ❖ Confederazione Italiana Agricoltori Verona - Via Sommacampagna, 63/D 37137 Verona
 - ❖ Unione Provinciale Agricoltori - Via Locatelli, 3 37122 Verona
 - ❖ Associazione Provinciale Allevatori – Via Archimede, 10 37036 San Martino Buon Albergo

INFORMA

che avverso al presente atto, può essere presentato ricorso al tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua compiuta pubblicazione.

IL SINDACO

- Dott. Silvio Silvano Seghetto -